# SENATO DELLA REPUBBLICA
## XIV LEGISLATURA
---
## Servizio del bilancio

**Nota di lettura**

**n. 12**

**A.S. n. 1064: "Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura".**

**Febbraio 2002**

## Premessa

Il decreto-legge in esame è diretto a fronteggiare per l'anno 2002 le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, dopo gli interventi assunti con i provvedimenti di urgenza emanati nel corso del 2001 (decreti-legge 11 gennaio 2001, n. 1 e n. 25 maggio 2001, n. 199).

## Articolo 1

Il comma 1 stabilisce che dal 1° maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato.

Fino al 30 aprile 2002 l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) riconosce ai soggetti che assicurino la distruzione dei materiali e dei prodotti a rischio un'indennità forfetaria onnicomprensiva, pari a 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale e 14 centesimo di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate da materiali di scarto. Restano fermi gli obblighi di incenerimento previsti dalla legge n. 49 del 2001, di conversione del primo decreto del gennaio 2001(comma 2).

La RT quantifica gli oneri derivanti dal comma 2 in 14,30 milioni di euro. Il costo della provvigione di cui alla lettera a) è calcolato stimando

una quantità di 6 mila tonnellate di prodotto tal quale per il materiale ad alto rischio e a rischio specifico, per un totale di 0,30 milioni di euro. Si ricorda che la RT allegata al decreto-legge n. 1 del 2001 (A.S. n.4947) parametrava la concessione dell'indennità di smaltimento, pari a lire 726 mila per tonnellata di materiale, su una quantità di analogo prodotto di 10 mila tonnellate al mese. Occorre pertanto che il Governo fornisca chiarimenti sulla stima attuale di prodotto, notevolmente inferiore (1.500 tonnellate al mese), benché la decisione di cessare ogni intervento dal prossimo 1° maggio lasci ritenere che è intervenuta una forte riduzione della quantità di materiale a rischio, proprio grazie al complesso di misure di controllo finora messe in atto.

Il costo della provvigione concessa in base alla lettera b) è invece calcolata su una stima delle farine prodotte da proteine animali, pari a 100 mila tonnellate ed ammonta a 14 milioni di euro. Si rileva che in questo caso la quantità di prodotto considerata risulta in linea con le stime riportate nella RT relativa al decreto-legge n. 1 - per la cui distruzione era comunque previsto un regime di ammasso pubblico anziché la concessione di un'indennità - , anche se vi sarebbe in questo caso una contraddizione con le stime effettuate relativamente alla lettera a).

Il comma 3 è volto a favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione, consentendo l'operatività dei relativi accordi di filiera. Pertanto l'AGEA , dal 1° gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi da essa individuati. Il materiale conferibile è quello

prodotto nei primi tre mesi dell'anno e dal 1° maggio le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti .

La RT calcola il relativo costo in 0,893 milioni di euro, sulla base di una quantità di prodotto destinato allo stoccaggio pari a 86.500 tonnellate circa (indicato nella RT, probabilmente per un errore materiale, in 86,5 tonnellate). Il costo di magazzinaggio è di 2,2 euro per tonnellata al mese, per un totale di 190 mila euro. A questo importo si aggiunge il costo relativo all'entrata di 6,03 euro per tonnellata e il costo relativo all'uscita di 2,09 per tonnellata.

Gli importi sono in linea con quelli considerati nella RT allegata al citato decreto-legge n. 1 del 2001, anche se non è preso in considerazione il costo del trasporto.

Al riguardo, si rileva che non sono esplicitate le ragioni per cui il costo relativo al magazzinaggio è considerato per un solo mese, laddove avrebbe dovuto essere calcolato un periodo medio sul totale dei quattro mesi.

Il comma 5 prevede l'allungamento del periodo di corresponsione dell'indennizzo per la macellazione dei bovini di giovane età per i mesi di aprile, maggio e giugno 2001, nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 1 del 2001. Il calcolo è effettuato su un numero di capi stimato considerando i bovini fino a 30 mesi di età, pari a circa 300 mila, per un totale di 25,87 milioni di euro. La norma si è resa probabilmente necessaria in quanto le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2001, al quale erano assegnate

molteplici finalità, si sono rivelate sufficienti a coprire la corresponsione delle indennità di macellazione solo per i primi tre mesi del 2001. Tale conclusione si evince dall'integrazione del suddetto Fondo disposta dall'art. 3 del decreto-legge in esame specificamente anche dell'importo di 25,87 milioni di euro.

Si segnala comunque che in base a dati desunti da banche dati dell'Istat[1] risultano macellati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2001 296.631 capi appartenenti alla sola categoria dei vitelli, cioè bovini fino a circa un anno di età; occorrerebbero pertanto ulteriori informazioni del Governo sulla stima effettuata, che sembrerebbe inferiore all'effettivo numero di capi abbattuti.

## Articolo 2

L'articolo prevede lo slittamento al 1° gennaio 2003 e relativa rateizzazione in 50 mesi per il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-*ter*, comma 2, del citato decreto-legge n.1, sospensione protratta fino al 15 dicembre 2001 dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 199 del 25 maggio 2001.

La RT quantifica il relativo onere in 6,2 milioni di euro per l'anno 2002 e 1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Il calcolo è stato effettuato considerando che i contributi e premi dovuti per l'anno

[1] ISTAT: Statistiche mensili del bestiame macellato, gennaio-giugno 2001.

2001 e non corrisposti ammontano, secondo quanto comunicato dall'INPS e dall'INAIL, a 450 milioni di euro e che la legislazione vigente prevede una rateizzazione in 36 mesi; per tale minore liquidità i due Istituti devono approvvigionarsi sul mercato finanziario, sopportando il relativo onere.

Premesso che sul piano metodologico la precedente sospensione dei termini non aveva dato luogo ad osservazioni in quanto i relativi versamenti avrebbero dovuto comunque aver luogo entro l'anno 2001, si fa presente che la quantificazione dell'onere relativo a ciascun anno derivante dalla nuova sospensione dei termini e dalla rateizzazione risulta ragionevole. Il problema è però, almeno relativamente all'INPS, che in base al "collegato" per il 1999 (articolo 35) a partire da tale esercizio non dovrebbero essere consentite anticipazioni di tesoreria, ma il finanziamento all'ente previdenziale dovrebbe avvenire a carico del bilancio dello Stato, anche a titolo di anticipazione sul fabbisogno complessivo della gestione previdenziale. La conseguenza sarebbe in tale ipotesi che l'onere da coprire dovrebbe corrispondere all'intero ammontare della minore entrata che si determina e non solo alla quota per interessi e capitale cui far fronte in conseguenza dell'anticipazione di tesoreria. Ai fini della quantificazione dell'onere è poi importante avere conferma del fatto che vi sia stata, in base all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, l'autorizzazione del Ministro del lavoro alla rateizzazione a 36 mesi del versamento dei contributi in questione, che - secondo la RT - costituisce il presupposto giuridico e finanziario a legislazione vigente in base al quale sono stati costruiti i bilanci pluriennali

tendenziali degli enti interessati, da cui deriva l'onere in base alla norma in esame.

## Articolo 3

Dispone l'integrazione del fondo per l'emergenza BSE per 31,331 milioni di euro, al fine di assicurare il finanziamento di alcune misure previste dal decreto-legge. Il riparto dell'importo è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina di intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Premesso che dalla formulazione della norma sembrerebbe dedursi che trattasi di tetto di spesa – circostanza che dovrebbe comunque essere confermata dal Governo -, si rileva però la non corrispondenza tra la RT (che nel quantificare l'integrazione in esame considera gli oneri relativi al comma 5 dell'articolo 1, le spese di stoccaggio e l'IVA per le misure di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 2) e la lettera della norma, che fa riferimento anche al finanziamento delle indennità di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, lettere c) ed e), vale a dire ad interventi per il riavviamento delle aziende zootecniche e indennizzi per bovini morti da avviare a distruzione. Tenuto conto che si dovrebbe trattare altresì di diritti soggettivi, sul punto è necessario acquisire i relativi elementi di informazione dal Governo anche sotto il profilo della quantificazione.

## Articolo 4

L'articolo disciplina le modalità di riprogrammazione e di intervento nazionale nel settore della pesca a cofinanziamento dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

I commi 1 e 2 riguardano l'intervento SFOP per il periodo 2000-2006, funzionale al raggiungimento degli obiettivi determinati ed in particolare a quello di riduzione della flotta da pesca. Si autorizza pertanto il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, le quote di contributi comunitari e statali previste per il biennio 2000-2001.

Con i commi 3 e 4 si dispone la liquidazione delle istanze di finanziamento relative alla regione Abruzzo presentate entro il 31 dicembre 1998, nonché delle istanze relative alle misure di arresto e di rinnovo delle unità da pesca della regione Molise; è altresì prevista la liquidazione dei progetti realizzati o in corso di ultimazione, ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999. Il relativo finanziamento è effettuato nel limite delle disponibilità di cui alla delibera CIPE n. 119 del 30 giugno 1999.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 5 estende al settore delle pesca l'esenzione dall'imposta di bollo esistente nel settore agricolo, per le domande, atti e relativa documentazione, concernenti gli aiuti comunitari e nazionali.

La RT quantifica il relativo onere in 500 mila euro annui , per il triennio 2002-2004, sulla base di un numero di domande stimate in 50 mila all'anno e un importo dell'imposta pari a 10 euro.

Al riguardo occorrerebbe che il Governo fornisse informazioni sul regime degli aiuti riguardanti il settore della pesca, atteso che il numero delle imprese attive operanti nel settore ammonta a circa 11 mila nel 2001[2], ma è verosimile ipotizzare che solo una parte di esse sia interessata alla disposizione in esame.

## Articolo 5

Tale articolo, non considerato nella RT, garantisce il riconoscimento del diritto di prelazione su immobili di pubblica utilità, destinati ad uso agricolo, a quei soggetti che già vantano diritti di godimento sui medesimi, nel caso di rivendita frazionata.

Secondo la relazione di accompagnamento, l'urgenza della norma è dovuta alla imminente predisposizione dei provvedimenti di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

[2] Dati Infocamere 2001 - Società consortile delle camere di commercio italiane

## Articolo 6

I destinatari della norma sono le imprese agricole che hanno contratto mutui decennali ai sensi dei decreti-legge n. 231 del 1989 e n. 367 del 1990. Per tali soggetti la possibilità di rinegoziazione dei mutui di miglioramento fondiario è estesa a quelli stipulati in conseguenza dell'eccezionale siccità nelle campagne 1988-89 e 1989-90. Sono poi fatte salve le competenze delle regioni in materia di consolidamento delle posizioni debitorie, scadute e non pagate, delle imprese destinatarie della norma, così come disposto dall'articolo 128 della legge finanziaria per il 2001.

Secondo la relazione illustrativa la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; anzi, la rinegoziazione dovrebbe consentire un risparmio per il bilancio in termini di minori interessi, dal momento che si tratta di livelli nettamente superiori al 10% annuo.

L'articolo non è preso in considerazione nella RT.

Al riguardo, si fa presente che, per valutare compiutamente le conseguenze finanziarie di tali disposizioni, occorrerebbe acquisire informazioni sugli eventuali effetti fiscali derivanti dalla norma, ad esempio in termini di minori imposte versate dagli istituti di credito mutuanti.